Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0224(COD)

16.12.2021

EMENDAMENTI
65 - 195

Progetto di relazione
Fabienne Keller
(PE697.689v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Proposta di regolamento
(COM(2020)0611 – C9-xxxx/xxxx – 2016/0224(COD))

Emendamento 65
Sira Rego

Proposta di regolamento
–

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 66
Domènec Ruiz Devesa
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.	(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito ***e nelle rappresentanze degli Stati membri***, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il diritto di asilo dovrebbe essere garantito indipendentemente dai criteri di territorialità. Inoltre, la garanzia di una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione ridurrebbe la perdita di vite umane e i pericoli delle rotte migratorie, nonché le discrepanze nella concessione dell'asilo in caso di domande presentate nelle rappresentanze degli Stati membri.

Emendamento 67
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i propri obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, ivi compresi gli obblighi previsti dalla Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e conformemente ad altri strumenti di diritto internazionale in materia di diritti umani, e tenere conto delle loro esigenze di protezione e circostanze particolari.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando è necessario alla luce del legame inestricabile con l'articolo 41.

Emendamento 68
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Al fine di garantire una procedura equa, i richiedenti dovrebbero avere il diritto all'assistenza legale gratuita in tutte le fasi della procedura, non appena presentata la domanda di protezione internazionale. In caso di individui residenti o trattenuti in centri gestiti dagli Stati membri, gli operatori della giustizia dovrebbero avere accesso immediato e senza ostacoli a tali centri, compresi i luoghi di quarantena.

L'assistenza legale gratuita dovrebbe essere altresì garantita per contestare l'eventuale provvedimento di trattenimento o le restrizioni alla libertà di movimento. Le informazioni gestite in questi casi devono essere trattate conformemente alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando è necessario alla luce del legame inestricabile con l'articolo 41.

Emendamento 69
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) I richiedenti hanno un effettivo accesso all'assistenza legale gratuita in tutte le fasi delle procedure descritte nel presente regolamento, compresa la procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 70
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) ″A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la	(31) A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione

protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione.	internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. ***Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere e il principio di "non respingimento" (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere o essere corredata di una decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 71
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 72
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.*"*;	(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole ***al fine di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire che il richiedente sia personalmente disponibile a ricevere le decisioni.***

Or. en

Emendamento 73
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) ***Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura***	(31 bis) È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata ***rapidamente con una decisione separata,***

dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata ***immediatamente***. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio ***dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe*** essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.";	***a condizione che la decisione che respinge la domanda sia definitiva, che il richiedente non soddisfi le condizioni per la richiesta di un permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conceda il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a norma della legislazione nazionale e che il rimpatrio non comporti il rischio di violazione del principio di non respingimento o delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e di altri obblighi dell'UE e internazionali***. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio ***può*** essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole ***definitiva, con decisione separata***.";

Or. en

Emendamento 74
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) ***Per*** migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, ***nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere*** tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio***. È opportuno che*** la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta ***sia pronunciata immediatamente***. ***Fatto salvo*** il diritto ***a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata***	(31 bis) ***Laddove uno Stato membro ritenga che si possa*** migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, ***non prevedendo fasi procedurali*** tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio***, esso può emanare*** la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta. ***Tale possibilità non dovrebbe in alcun modo limitare il potere discrezionale degli Stati membri in relazione all'utilizzo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399*** [1 bis] ***o di rilasciare i permessi di soggiorno o altre***

contestualmente alla decisione sfavorevole.";	***autorizzazioni a norma del diritto nazionale che garantisce*** il diritto ***di rimanere sul territorio.***

	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri attualmente utilizzano altri permessi di soggiorno e tipi di autorizzazione diversi dall'asilo disponibili a norma del diritto nazionale e i cittadini di paesi terzi dovrebbero avere accesso a tali permessi. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen sono le uniche che consentono allo Stato membro di concedere l'accesso al territorio alle persone, anche se non soddisfano le condizioni di ingresso. Lo Stato membro è quindi libero di rilasciare qualunque permesso/status voglia a norma del diritto nazionale. È questo l'approccio che intendiamo seguire con l'accertamento.

Emendamento 75
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata ***immediatamente***. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale	(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata ***simultaneamente***. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale

ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.";	ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.";

Or. pl

Emendamento 76
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis bis) Nell'interesse di un esame completo della situazione specifica di ciascun richiedente, in caso di rigetto definitivo di una domanda di protezione internazionale gli Stati membri dovrebbero verificare se il richiedente soddisfa le condizioni per richiedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conceda il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a norma dell'ordinamento giuridico nazionale. Particolare attenzione andrebbe prestata alle persone vulnerabili, in particolare alle vittime di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, di violenza di genere, ai minori laddove il rimpatrio non sia nel loro interesse superiore, alle persone con sintomi di sindrome da stress postraumatico e agli apolidi.

Or. en

Emendamento 77
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.	***soppresso***	

Or. it

Emendamento 78
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità."	***soppresso***

Or. en

Emendamento 79
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame	***soppresso***

accelerata o la procedura di inammissibilità."

Or. en

Emendamento 80
Balázs Hidvéghi Loránt Vincze
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente	(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***50 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente

regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità."	regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità."

Or. en

Emendamento 81
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) ***"***Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri ***dovrebbero*** accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna*** se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, ***tenuto conto*** della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***, ovvero se il*** richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare	(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri ***possono*** accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***In via eccezionale, la procedura d'esame non dovrebbe essere accelerata*** se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ***sulla base*** della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***.*** ***Un*** richiedente ***che*** appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare

rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità."

rappresentativa una percentuale bassa ***dovrebbe inoltre essere esente dalla procedura d'esame accelerata, anche dopo il suo avvio, se le autorità competenti constatano che non si applicano i motivi di tale procedura. La vulnerabilità dei richiedenti dovrebbe essere valutata mediante la procedura di frontiera e, ove applicabile, comportare l'esclusione da detta procedura***. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. en

Emendamento 82
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20*** % del numero totale di decisioni che riguardano	(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***40*** % del numero totale di decisioni che riguardano

tale stesso paese. ***L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa.*** Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.	tale stesso paese. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. fr

Emendamento 83
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente	(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente

dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna*** se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***, ovvero se il*** richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.	dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***In via eccezionale, la procedura d'esame non dovrebbe essere accelerata*** se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***. Un*** richiedente ***che*** appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa ***dovrebbe inoltre essere esente dalla procedura d'esame accelerata, anche dopo il suo avvio, se le autorità competenti constatano che non si applicano i motivi di tale procedura. La vulnerabilità dei richiedenti dovrebbe essere valutata mediante la procedura di frontiera e, ove applicabile, comportare l'esclusione da detta procedura***. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. en

Emendamento 84
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza ***o, se apolide, una precedente dimora abituale in*** un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati ***Eurostat***, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. ***Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame*** accelerata ***o la procedura di inammissibilità.***	(39 bis) "Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero ***poter*** accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza ***di*** un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale ***in detto Stato membro*** è inferiore al ***10 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. ***Anche per le domande dei minori non accompagnati, delle famiglie con bambini e di altri richiedenti vulnerabili, compresi quelli con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, non dovrebbe essere applicata la procedura accelerata.***

Or. en

Motivazione

I casi riguardanti gli apolidi non dovrebbero essere esaminati nel quadro di procedure accelerate o di frontiera alla luce della complessità delle loro circostanze e dell'obbligo di

indirizzarli a una procedura per determinarne lo status di apolidi e i diritti a norma della Convezione del 1954. Tutti i minori e altri gruppi vulnerabili dovrebbero essere chiaramente esentati da questa disposizione. Questa formulazione è in linea con gli emendamenti all'articolo 40, lettera i).

Emendamento 85
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) ″Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro	(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa***, a meno che il richiedente non sia un pericolo per la sicurezza nazionale o***

per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

l'ordine pubblico. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. en

Emendamento 86
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di	(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***40*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 10 del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di

persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.	persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. pl

Emendamento 87
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis bis) La soglia delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale dovrebbe basarsi sui dati rappresentativi della fase di decisione definitiva, nella misura in cui gli Stati membri mettono tali dati a disposizione di Eurostat. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento], gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e trasmettere i dati pertinenti a Eurostat.

Or. en

Emendamento 88
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***"In molti casi la protezione***	(40) Per qualsiasi tipo di arrivo tutte le

internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo ***irregolare*** tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza ***e senza soluzione di continuità***. ***In esito agli accertamenti*** il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo ***o di*** rimpatrio ovvero ***dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.";***

diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza. Il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato ***rapidamente*** nell'adeguata procedura***, compresa la procedura*** di asilo***,*** rimpatrio***,*** ovvero ***di rilascio di un permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conceda il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo***.

Or. en

Emendamento 89
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***"***In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento ***non autorizzato*** della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. ***Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da***	(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento ***irregolare*** della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare ***le*** procedure applicabili

effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare ***tutte le diverse fasi delle*** procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. ***In esito agli accertamenti*** il cittadino di paese terzo ***o l'apolide*** dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura ***di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe*** essere respinto***. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.";***

dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. Il cittadino di paese terzo dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura, essere respinto ***o gli dovrebbe essere concesso l'ingresso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen***.

Or. en

Motivazione

La formulazione del considerando presuppone l'esistenza di una procedura di accertamento e delle relative finalità. Tale aspetto sarà trattato nei negoziati sul regolamento Schengen.

Emendamento 90
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***"***In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, ***spesso*** da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. ***Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo***	(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, ***anche*** da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. ***In conformità del principio di "non respingimento" (non-refoulement), al momento di chiedere la protezione internazionale, è permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro e di presentarvi domanda di protezione internazionale. Nel caso di un***

irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe ***essere incanalato nell'adeguata*** procedura ***di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.";***

minore, la decisione di rimpatrio dovrebbe ***essere assunta soltanto se il rimpatrio è considerato nell'interesse superiore del minore, sulla base della relativa*** procedura***.***

Or. en

Emendamento 91
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***"***In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. ***In esito agli accertamenti*** il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo ***o*** di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla	40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. Il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe***, se del caso in esito agli accertamenti,*** essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo***, rimpatrio o di protezione nazionale*** ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di

frontiera.";	rimpatrio alla frontiera.";

Or. en

Emendamento 92
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***"***In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. ***È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera****.";*	(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. ***A nessun richiedente dovrebbe essere concesso il permesso di ingresso nel territorio dello Stato membro prima che venga adottata la decisione definitiva che gli concede la protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 93
Sira Rego

Proposta di regolamento

Considerando 40 –bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 -bis) Tutte le fasi procedurali relative all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere elaborate e applicate in linea con i diritti fondamentali, compresi il divieto di trattamenti disumani e degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta, il diritto di asilo sancito dall'articolo 18 della Carta e il principio di non respingimento di cui all'articolo 19 della Carta.

Or. en

Emendamento 94
Erik Marquardt
Proposta di regolamento
Considerando 40 –bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 -bis) In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare l'esame della domanda nel merito alla frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 95
Sira Rego
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo ***e di rimpatrio*** alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare***	(40 bis) La procedura di asilo alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. A***

prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e ***possano*** accedere rapidamente alla protezione internazionale. ***Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti*** protezione internazionale ***di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito***. In specifiche circostanze ***è opportuno che*** gli Stati membri ***possano*** effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito ***e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio*** del cittadino di paese terzo ***o dell'apolide***.

seguito della determinazione dello Stato membro competente, i richiedenti dovrebbero essere incanalati nella procedura ordinaria e ***dovrebbe essere garantita loro la possibilità di*** accedere rapidamente alla protezione internazionale. ***In situazioni di crisi, la procedura di frontiera dovrebbe essere estesa per concedere prima facie la*** protezione internazionale ***ai richiedenti di uno specifico paese di origine o parti di esso o a gruppi specifici di richiedenti, al fine di trattare con procedura accelerata le loro domande fondate***. In specifiche circostanze gli Stati membri ***possono, in via del tutto eccezionale,*** effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito del cittadino di paese terzo. ***Durante l'esame delle domande di asilo soggette alla procedura di frontiera, la libertà dovrebbe essere la norma. Laddove uno Stato membro limiti la libertà di movimento dei cittadini di paesi terzi con una procedura di frontiera, tale limitazione deve essere ritenuta necessaria, ragionevole e proporzionata a una finalità legittima ed essere una misura di extrema ratio. La decisione di uno Stato membro di limitare la libertà di movimento o di sottoporre a trattenimento deve essere riesaminata quanto prima da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente e prevedere il diritto di presentare ricorso. La necessità di limitare la libertà di movimento o di mantenere in stato di trattenimento deve essere riesaminata periodicamente. Gli individui dovrebbero avere accesso all'assistenza legale gratuita per contestare qualunque decisione riguardante il loro trattenimento o la limitazione della libertà di movimento.***

Or. en

Emendamento 96
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente***, alla frontiera esterna,*** se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***alla*** frontiera ***esterna*** l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.	(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere ***in un luogo appropriato nel territorio di uno Stato membro, ivi compreso*** alla frontiera esterna ***o in prossimità della stessa*** o in una zona di transito***, a condizione che siano conformi con la direttiva XXX/XXX/UE (direttiva accoglienza) e che le esigenze specifiche dei richiedenti siano adeguatamente tutelate***. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***in una procedura di*** frontiera l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

Or. en

Emendamento 97
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo ***e di rimpatrio*** alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna,	(40 bis) La procedura di asilo alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***le***

se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che ***le persone la cui domanda è fondata siano incanalate*** nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare ***l'ammissibilità della*** domanda gli Stati membri ***dovrebbero*** pertanto ***poter*** imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. ***In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide***.

domande di asilo garantendo nel contempo che ***tutti i richiedenti in una posizione di vulnerabilità siano immediatamente incanalati*** nella procedura ordinaria e ***che tutti i richiedenti bisognosi*** possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare ***la*** domanda ***di protezione internazionale*** gli Stati membri ***possono*** pertanto imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito.

Or. en

Emendamento 98
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***se la domanda è infondata o inammissibile,*** così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone ***la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere*** rapidamente ***alla protezione internazionale***. Per poter valutare ***l'ammissibilità della*** domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto ***poter*** imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. ***In specifiche circostanze*** è opportuno che gli	(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***le domande di protezione internazionale*** così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone ***che hanno diritto alla protezione vi accedano*** rapidamente. Per poter valutare ***la*** domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. È opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito ***mediante la procedura di frontiera*** e, in caso di rigetto

Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.	della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

Or. en

Emendamento 99
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo ***e di rimpatrio*** alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, ***se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le*** persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata ***siano incanalate nella procedura ordinaria e*** possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. ***Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito***. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***alla frontiera esterna*** l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, ***il*** rimpatrio del cittadino di paese terzo ***o dell'apolide***.	(40 bis) La procedura di asilo alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente ***le domande***, alla frontiera esterna, ***per determinare se sono fondate o infondate. Se infondate, la procedura dovrebbe consentire il rapido rimpatrio delle*** persone che non hanno diritto di soggiornare ***e per le quali è stata emanata una decisione di rimpatrio*** garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, ***adottino una decisione in merito al possibile*** rimpatrio del cittadino di paese terzo ***con una procedura di frontiera***. ***Una procedura di frontiera non dovrebbe tuttavia essere applicata ai minori non accompagnati, alle famiglie con bambini e ad altri richiedenti vulnerabili, comprese le persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari.***

Or. en

Motivazione

Qualora sia utilizzata, la procedura di frontiera dovrebbe semplicemente accelerare la procedura di asilo. Nel quadro della procedura di frontiera dovrebbe essere effettuato soltanto l'esame nel merito.

Emendamento 100
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) ***"***La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter ***imporre ai*** richiedenti protezione internazionale ***di*** rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.	(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter ***obbligare i*** richiedenti protezione internazionale ***a*** rimanere***, fra l'altro,*** alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

Or. en

Emendamento 101
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.	(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare alla frontiera esterna l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio ***immediato*** del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

Or. fr

Emendamento 102
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare ***la domanda*** con procedura di frontiera ***quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente***	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare ***tutte le domande*** con procedura di frontiera ***senza consentire l'ingresso nel proprio territorio durante la procedura***.

infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 103
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente***; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio*** quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe ***poter scegliere se*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. it

Emendamento 104
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione ***negativamente***; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che, con la procedura di frontiera, le domande siano esaminate in centri designati a propria discrezione che consentano la necessaria limitazione di movimento, al fine di prevenire il pericolo di fuga.***

Or. en

Emendamento 105
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno

Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; ***quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione;*** quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera ***in altri casi***, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe ***poter*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale ***in detto Stato membro*** è inferiore al ***10 %*** del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere***, allo stesso modo,*** se ricorrere o no alla procedura di frontiera, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 42 della proposta del 2016: "La mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera".

Emendamento 106
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*

(40 ter) ***Lo Stato membro dovrebbe*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese***. ***Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera*** in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) ***Gli Stati membri possono*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. In altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro***, gli Stati membri non dovrebbero applicare la procedura di frontiera. Quando applicano la procedura di frontiera, gli Stati membri non possono applicare contemporaneamente la procedura accelerata o la procedura di inammissibilità. La procedura di frontiera non dovrebbe mai essere applicata ai minori o ad altri richiedenti in una situazione di vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 107
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro ***dovrebbe*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico; quando*** il richiedente ***ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la*** decisione***; quando la domanda è probabilmente infondata perché il*** richiedente ***è cittadino di un***	(40 ter) Lo Stato membro ***può*** valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Il richiedente ***dovrebbe poter contestare tale*** decisione ***e il suo rappresentante legale dovrebbe poter accedere agli elementi pertinenti dei fascicoli al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo del*** richiedente***. Nei*** casi ***in cui*** il richiedente ***è considerato come proveniente*** da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro ***dallo Stato membro, quest'ultimo non***

paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri*** casi***, ad esempio quando*** il richiedente ***proviene*** da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	***dovrebbe applicare la procedura di frontiera. La procedura di frontiera non dovrebbe mai essere applicata ai minori o ad altri richiedenti in una situazione di vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 108
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro ***come stabilito dallo Stato membro o dall'Unione***.

Or. en

Emendamento 109
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter)Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter)Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***40*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. fr

Emendamento 110
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe

valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***20*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al ***40*** % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. pl

Emendamento 111
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter bis) Nel determinare se esista un collegamento diretto all'attraversamento non autorizzato ai fini dell'applicazione della procedura di frontiera, gli Stati membri dovrebbero applicare un'interpretazione rigorosa e tenere conto degli orientamenti forniti nel manuale sul rimpatrio che specifica che esso può ad esempio riguardare le persone giunte irregolarmente a bordo di un'imbarcazione e fermate al momento dell'arrivo o poco dopo, le persone arrestate dalla polizia dopo aver scavalcato una barriera di confine o gli

immigrati irregolari che scendono dal treno/dall'autobus che li ha portati direttamente nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 112
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter) Prima dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata dovrebbe determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 113
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna ***o in prossimità della stessa*** ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. ***Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della***	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. ***Gli*** Stati membri dovrebbero ***approntare*** quindi strutture dotate di capacità

frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate. ***È opportuno lasciare agli*** Stati membri ***la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri*** dovrebbero ***limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando*** quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera ***o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito***. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici ***luoghi siti alla*** frontiera ***esterna,*** le zone di transito ***o i luoghi in prossimità della frontiera esterna*** in cui saranno espletate le procedure di frontiera. ***Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.***	sufficiente ai valichi di frontiera. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici ***valichi di*** frontiera ***o*** le zone di transito in cui saranno espletate le procedure di frontiera.

Or. en

Emendamento 114
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della

domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate***. I gruppi e i richiedenti vulnerabili quali i bambini dovrebbero ottenere specifiche tutele procedurali ed essere immediatamente indirizzati ad alloggi adeguati***. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. ***Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere i richiedenti vulnerabili come i bambini, conformemente, fra l'altro, alla direttiva accoglienza. La zona assegnata non influisce sul loro diritto a una vita familiare e garantisce l'accesso a tutti i diritti e ai benefici previsti dalla presente direttiva.*** Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia

temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 115
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) ***Quando applica la*** procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di	(40 quater) ***Nella*** procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate***. Gli Stati membri possono altresì trasferire in tali strutture i cittadini soggiornanti illegalmente fermati nel territorio degli Stati membri, al fine di espletare la procedura di frontiera***. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è

frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 116
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere ***alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ***ovvero in***	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere ***a garantire la conformità con le disposizioni della*** direttiva XXX/XXX/EU [direttiva accoglienza] ***per quanto riguarda gli alloggi per i richiedenti***. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ***in detto Stato membro*** nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la

prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna*** nei quali intendono approntare tali strutture. ***Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito***. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna*** in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi ***siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa*** dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali intendono approntare tali strutture. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera. ***Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.*** Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 117
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera

esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo ***sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa*** nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.	esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture***, a condizione che siano garantite capacità adeguate per prevenire movimenti non autorizzati.*** Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 118
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente ***alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito***, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo ***sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa*** nel quale vi sono strutture adeguate. ***È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno*** gli Stati membri ***dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri*** dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna*** in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera ***e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ***dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione***, lo Stato membro ***può, per un periodo il più possibile breve,*** trattare le domande altrove sul proprio territorio.	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo nel quale vi sono strutture adeguate. ***I gruppi e i richiedenti vulnerabili con garanzie procedurali speciali, in particolare i bambini, dovrebbero essere trasferiti immediatamente in alloggi adeguati.*** Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera. ***Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere i richiedenti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente all'articolo 7 della direttiva accoglienza che stabilisce che i richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.*** Qualora sia applicata la procedura di frontiera alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ***e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi,*** lo Stato membro ***dovrebbe*** trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 119
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo ***sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa*** nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna*** nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna*** in cui saranno espletate le procedure di frontiera. ***Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in***	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera.

prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 120
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 121
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies)Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli	***soppresso***

Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. fr

Emendamento 122
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 124
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è	***soppresso***

opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. it

Emendamento 125
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) ***Anche quando*** la procedura di frontiera ***è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla*** all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	(40 quinquies) ***Gli Stati membri non dovrebbero applicare*** la procedura di frontiera all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 126
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) ***Anche quando*** la procedura di frontiera ***è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere***	(40 quinquies) ***Gli Stati membri non dovrebbero applicare*** la procedura di frontiera all'esame delle domande di

dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 127
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) ***Anche quando*** la procedura di frontiera ***è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla*** all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	(40 quinquies) ***Gli Stati membri non dovrebbero applicare*** la procedura di frontiera all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi ***o di paesi terzi sicuri*** che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 128
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento

Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) ***Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria*** gli Stati membri ***dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da*** cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché ***un rapido rimpatrio della persona*** in seguito al rigetto della domanda ***sarebbe in tal caso improbabile***. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	(40 quinquies) Gli Stati membri ***non dovrebbero sottoporre i*** cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione ***alle procedure di frontiera***, poiché ***sarebbe in tal caso improbabile che le persone interessate possano essere rapidamente rimpatriate*** in seguito al rigetto della domanda ***durante la procedura di frontiera per l'esame delle domande di protezione internazionale***. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 129
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. ***Per stabilire se il*** paese ***terzo*** cooperi a sufficienza in materia di riammissione ***è opportuno affidarsi alle procedure previste all'***articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. ***Si ritiene che un*** paese cooperi a sufficienza in materia di riammissione ***se è oggetto di sanzioni a norma dell'***articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Or. en

Emendamento 130
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione ***nel primo grado*** d'impugnazione. ***Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane***. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno ***autorizzare in via di principio*** il richiedente ***ad entrare nel territorio dello Stato membro***. ***L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la*** procedura di asilo ***e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un***	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione d'impugnazione. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno ***incanalare*** il richiedente ***nella*** procedura di asilo ***ordinaria***.

termine non superiore a 12 settimane**. **Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 131
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare ***in via di principio*** il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. ***L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere***	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro.

autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 132
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di ***garantire*** che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine ***e fatta salva l'indipendenza del potere giudiziario,*** gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di ***consentire*** che la

decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro ***tale termine massimo di*** 12 settimane. ***Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio*** il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. ***L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.***	procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro 12 settimane. ***Se una decisione definitiva non è emanata entro 12 settimane, la procedura di frontiera è conclusa e*** il richiedente ***è autorizzato*** ad entrare nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è poco chiara. Se al richiedente non viene comunicata alcuna decisione in merito alla domanda iniziale di protezione internazionale o al ricorso presentato nel periodo di 12 settimane, questi dovrebbe essere autorizzato a entrare nel territorio. Il diritto di rimanere dovrebbe sempre applicarsi per il primo grado di impugnazione.

Emendamento 133
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più

possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. ***In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane.*** Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio***, entro un termine non superiore a 12 settimane***. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

Or. pl

Emendamento 134
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le ***12*** settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di ***12*** settimane. ***Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro***. L'ingresso nel territorio non dovrebbe ***tuttavia*** essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a ***12 settimane***. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le ***25*** settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di ***25*** settimane. L'ingresso nel territorio non dovrebbe essere autorizzato ***senza una decisione favorevole riguardante la domanda e*** quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a ***4 mesi***. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

non è più autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 135
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità

tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere ***dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.***	tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere ***dalla data di entrata in vigore della decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 136
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le ***12*** settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di ***12*** settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le ***16*** settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione nel primo grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione nel primo grado d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di ***16*** settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe

tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a ***12*** settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.	tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a ***16*** settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 137
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione ***nel primo*** grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione***, con un solo*** grado d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la

decisione ***nel primo grado d'***impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.	decisione***,*** impugnazione ***compresa,*** sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

Or. fr

Emendamento 138
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale ***possa*** essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri ***dovrebbero tuttavia poter*** applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel	(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale ***dovrebbe*** essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri ***possono eccezionalmente*** applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel

territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento.	territorio***, sulla base di una valutazione personalizzata della necessità e proporzionalità e se non è possibile applicare al caso specifico altre misure sufficienti ma meno coercitive. I minori e i soggetti in situazione di vulnerabilità non dovrebbero mai essere sottoposti al trattenimento***. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento. ***Una decisione di trattenere un richiedente nel corso di una procedura di frontiera non dovrebbe mai essere automatica. Tali decisioni dovrebbero sempre basarsi su una valutazione individuale di ciascun caso che indichi che il trattenimento è necessario e proporzionato, che non danneggerebbe in modo sproporzionato il richiedente e che misure meno coercitive non sarebbero efficaci nel caso specifico. Tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale. Ai richiedenti dovrebbe essere garantito l'accesso all'assistenza legale gratuita al fine di contestare la decisione riguardante il trattenimento.***

Or. en

Motivazione

A norma del diritto internazionale e dell'UE, il diritto alla libertà può essere negato soltanto in circostanze eccezionali e se altre misure meno coercitive non sono efficaci. Ciò richiede la valutazione di ciascun caso specifico e deve sempre essere data priorità alle alternative al trattenimento. I richiedenti asilo trattenuti durante una procedura di asilo accelerata sono particolarmente esposti al rischio che il loro diritto a un ricorso effettivo sia violato, una situazione che ha richiesto l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo in passato. Cfr. ad esempio I.M. c. Francia.

Emendamento 139
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 septies) ***Sebbene la*** procedura di ***esame alla*** frontiera ***della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di*** trattenimento durante la procedura di frontiera ***in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio***. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento.	(40 septies) ***Durante l'esame delle domande di asilo soggette alla*** procedura di frontiera ***la libertà dovrebbe essere la norma. Il*** trattenimento durante la procedura di frontiera ***deve essere una misura di extrema ratio ed essere necessario, ragionevole e proporzionato al conseguimento di un fine legittimo. Laddove sussistano motivi per privare una persona della libertà, dovrebbero comunque essere prese innanzi tutto in considerazione le alternative al trattenimento. I minori e altri soggetti in situazione di vulnerabilità non dovrebbero mai essere sottoposti al trattenimento***. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento. ***La necessità di mantenere un richiedente in stato di trattenimento deve essere riesaminata periodicamente.***

Or. en

Emendamento 140
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 septies) ***Sebbene la procedura di*** esame ***alla frontiera*** della domanda di	(40 septies) ***Il trattenimento amministrativo durante l'***esame della

protezione internazionale ***possa essere applicata senza ricorrere al*** trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] ***al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento***.	domanda di protezione internazionale ***dovrebbe rimanere una misura di extrema ratio. La decisione sul*** trattenimento ***deve basarsi sulla valutazione individuale ed essere necessaria***, ***ragionevole e proporzionata al conseguimento di un fine legittimo.*** In questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza].

Or. en

Motivazione

Detention should remain a measure of last resort even with regards to border procedures. The RCD does not determine the right of applicants to enter the territory of the Member States. The SBC lays down those provisions. The changes are to better reflect current asylum language. As defined by the current QD, "international protection" both includes asylum and subsidiary protection statuses. Wording on detention as to be "necessary, reasonable and proportionate" is to better reflect RCD language as per the compromise text of 2017. Changes to the second sentence (deletion of "While the border procedure...") are to clarify that the use of detention should not be used by default, but a result of a due assessment.

Emendamento 141
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di	(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di

frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento.	frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento. ***Uno Stato membro può imporre al richiedente obblighi supplementari, conformemente al diritto nazionale, al fine di prevenire gli spostamenti non autorizzati.***

Or. en

Emendamento 142
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 septies bis) La decisione di limitare la libertà di movimento o di sottoporre un richiedente al trattenimento dovrebbe essere emanata per iscritto indicando le motivazioni che hanno condotto al ricorso a tali misure in fatto e in diritto e non dovrebbe mai essere automatica. La decisione di trattenere un richiedente dovrebbe sempre basarsi su una valutazione individuale di ciascun caso che indichi che il trattenimento è necessario e proporzionato, che non danneggerebbe in modo sproporzionato il richiedente e che misure meno coercitive non sarebbero efficaci nel caso specifico. Le decisioni riguardanti il trattenimento di un richiedente dovrebbero essere soggette al controllo giurisdizionale e ai richiedenti dovrebbe essere garantito

	l'accesso all'assistenza legale gratuita al fine di contestare la decisione riguardante il trattenimento.

Or. en

Emendamento 143
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, è opportuno emanare immediatamente, nei confronti del richiedente, del cittadino di paese terzo o dell'apolide, una decisione di rimpatrio ovvero disporne il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta con procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere del trattamento e del livello di protezione previsti all'articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio.	***soppresso***

[10] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di

attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 144
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, ***è opportuno*** emanare ***immediatamente***, nei confronti del richiedente, ***del cittadino di paese terzo o dell'apolide,*** una decisione di rimpatrio ***ovvero*** disporne il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. ***Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta con procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] in virtù dell'***articolo ***2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere del trattamento e del livello di protezione previsti all'articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio***.	(40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, ***lo Stato membro in questione può*** emanare, nei confronti del richiedente, una decisione di rimpatrio ***a condizione che rispetti l'articolo 5 della direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente ("direttiva rimpatri")[2 bis] e che nel caso specifico sia stato tenuto debitamente conto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5, della direttiva. Lo Stato membro può altresì*** disporre il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***fatto salvo l'***articolo ***6, paragrafo 5, di detto regolamento***.
_____	_____
	[2 bis] Direttiva (UE) xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (rifusione).

*[10] **Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 077 del 23.3.2016, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 145
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, è opportuno emanare ***immediatamente,*** nei confronti del richiedente, del cittadino di paese terzo o dell'apolide, una decisione di rimpatrio ***ovvero disporne il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta con procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] ***in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere del trattamento e del livello di protezione previsti all'articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva XXX/XXX/UE [direttiva***	(40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda ***e lo Stato membro stabilisce che il richiedente non soddisfa le condizioni per presentare la domanda di permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che gli consenta di soggiornare per ragioni caritatevoli, umanitarie o di altro tipo a norma del diritto nazionale vigente e il rimpatrio non comporterebbe il rischio di violazione del principio di non respingimento e di altri obblighi in materia di diritti umani, conformemente alla Carta dei diritti umani e ad altri obblighi dell'UE e internazionali***, è opportuno emanare, nei confronti del richiedente, del cittadino di paese terzo o dell'apolide, una ***rapida*** decisione di rimpatrio ***conformemente alla*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri].

rimpatri], equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio.

[10] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 146
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a	***soppresso***

procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 147
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di	***soppresso***

adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 148
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare ***le disposizioni della [rifusione della*** direttiva rimpatri***] che disciplinano*** elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento***, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento.***	(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare ***la*** direttiva rimpatri ***a tutti gli*** elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento.

Motivazione

A meno che il regolamento procedure non preveda disposizioni specifiche sui rimpatri, dovrebbe essere applicata la direttiva rimpatri. L'esito legislativo è più chiaro rispetto alla definizione di talune disposizioni specifiche della direttiva da applicare.

Emendamento 149
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni***, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento***.	(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni.

Or. fr

Emendamento 150
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies bis) I minori, accompagnati o non accompagnati, sono considerati richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, come specificato all'articolo 19, punto I;

Or. en

Emendamento 151
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies ter) I tutori nominati dei minori non accompagnati di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della presente direttiva sono dotati delle qualifiche e della competenza necessarie, ricevono una formazione regolare e adeguata e non hanno precedenti penali accertati, in particolare per reati che coinvolgono minori. Dopo l'incarico, la fedina penale del tutore è regolarmente verificata dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.

Or. en

Emendamento 152

Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies quater) Alla luce della possibilità offerta ai minori non accompagnati di presentare denuncia nei confronti dei loro tutori come previsto dall'articolo 22, paragrafo 5, i minori non accompagnati ricevono informazioni in modo a loro adatto e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce nei confronti dei loro tutori, in condizioni di fiducia e sicurezza.

Or. en

Emendamento 153
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies quinquies) Le procedure di accertamento dell'età di cui all'articolo 24 dovrebbero prevedere l'applicazione del metodo e del processo meno intrusivo, sulla base della guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età e devono essere appropriate al genere e sotto il profilo culturale. In attesa dei risultati dell'accertamento dell'età, il richiedente deve essere trattato come un minore e alloggiato in strutture di accoglienza appropriate come previsto dal diritto nazionale. L'accertamento dell'età dovrebbe avvenire in un contesto adeguato, essere condotto da operatori indipendenti, qualificati e debitamente formati, che abbiano familiarità con il

contesto etnico e culturale del richiedente e utilizzino un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori fisici, di sviluppo, psicologici, ambientali e culturali, garantendo in tal modo la massima affidabilità possibile dei risultati. Nella procedura di accertamento sono coinvolti esperti nello sviluppo dei minori, quali pediatri, assistenti sociali e psicologi. Tali operatori sono coadiuvati da mediatori linguistici e culturali, ovvero da interpreti qualificati ove ciò non sia possibile. I tutori sono presenti durante l'esame su richiesta del richiedente. I minori ricevono informazioni in una lingua che comprendono e con modalità coerenti con la loro età e grado di maturità. I minori hanno diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di accertamento della loro età.

Or. en

Emendamento 154
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies sexies) Se il minore non ha la capacità di agire nelle procedure di asilo di cui all'articolo 31, paragrafi 8 e 9, e l'adulto responsabile non presenta domanda, l'autorità accertante agisce a nome del minore, tenendo in debito conto le sue opinioni.

Or. en

Emendamento 155
Erik Marquardt

Proposta di regolamento

Considerando 40 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. La durata massima del trattenimento prevista all'articolo 15 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 156
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 40 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 decies) Quando il richiedente***, il cittadino di paese terzo o l'apolide*** sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente***, il cittadino di paese terzo o l'apolide*** non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale ***che*** non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere ***potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale***. ***Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve*** e ***non dovrebbe superare la*** durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. ***Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. La durata massima del trattenimento prevista all'articolo 15 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di***	(40 decies) Quando il richiedente sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. ***Se*** il richiedente non ***è stato*** sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale***, la domanda non ha avuto esito positivo e il richiedente*** non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere ***dovrebbe essere applicata la direttiva rimpatri***. ***Gli Stati membri possono trattenere un richiedente laddove altre misure sufficienti ma non coercitive non possano essere applicate con efficacia, per il periodo più breve possibile*** e ***non superiore alla*** durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera.

rimpatrio alla frontiera.

Or. en

Emendamento 157
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 40 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista ***per la procedura di rimpatrio alla frontiera***. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. ***La durata***	(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista ***dall'articolo 15 della direttiva 2008/115 [direttiva rimpatri]***. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva

massima del trattenimento prevista all'articolo 15 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera.

rimpatri].

Or. en

Emendamento 158
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più	(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto ***allo scopo di prevenire l'ingresso nel territorio dello Stato membro,*** anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo

d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. ***La durata massima del trattenimento prevista all'***articolo ***15 di tale*** direttiva ***dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera***.

in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. ***Se la decisione di rimpatrio non può essere attuata entro 4 mesi, il cittadino di paese terzo può essere ulteriormente trattenuto ai sensi dell'***articolo ***18 [rifusione della direttiva rimpatri]***.

Or. en

Emendamento 159
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo ***per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio,*** sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere ***potrebbe*** essere trattenuto ***anche*** se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ***ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale***. Il trattenimento	(40 decies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo ***soltanto sulla base di una valutazione individuale delle circostanze e*** sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere ***può*** essere trattenuto ***a meno che non possano essere applicate con efficacia altre misure sufficienti ma meno coercitive. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soggetto a procedura di rimpatrio al fine***

dovrebbe essere il più possibile breve e non ***dovrebbe*** superare ***la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. La durata massima del trattenimento prevista all'articolo 15 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera***.	***di preparare il rimpatrio e/o la procedura di allontanamento, in particolare*** se presenta un pericolo di fuga, ***ovvero*** se evita o ostacola il rimpatrio. ***I minori e i soggetti in situazione di vulnerabilità non dovrebbero mai essere sottoposti al trattenimento***. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non superare ***i 15 giorni***.

Or. en

Motivazione

Under international and EU law, the right to liberty can only be infringed upon in exceptional circumstances and if no other less coercive measure is effective. This requires that each case is assessed individually and that alternatives to detention are always prioritised. The suggested amendment is consistent with language from the Return Directive, CJEU jurisprudence and Council of Europe guidance. It is important to clarify that "Member States may only keep in detention a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when" to ensure that people are released when there is no reasonable prospect of removal (see art. 15(4) of the Return Directive and El Dridi). Detention based on public order or national security should be regulated through a criminal procedure providing proper judicial safeguards.

Emendamento 160
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 40 undecies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 undecies) È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia	***soppresso***

ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato ricollocato.";

Or. en

Emendamento 161
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 40 undecies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 undecies) È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato ricollocato.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 undecies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 undecies) ***È opportuno consentire allo*** Stato membro in cui il richiedente è ricollocato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione	(40 undecies) ***Lo*** Stato membro in cui il richiedente è ricollocato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e

dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera***, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato ricollocato****.";*	della migrazione] ***non ha facoltà*** di esaminare la domanda con procedura di frontiera.
	Or. en

Emendamento 163
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 undecies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 undecies bis) Per garantire che le procedure di frontiera siano espletate conformemente al diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali, gli operatori umanitari, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e altri pertinenti portatori di interessi dovrebbero avere accesso illimitato ai richiedenti sottoposti alle procedure di frontiera e ai luoghi in cui vengono espletate.
	Or. en

Emendamento 164
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 40 undecies ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 undecies ter) È opportuno istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e mettere un sistema di

ricorso effettivo a disposizione delle vittime di violazioni dei diritti umani che avvengono durante le procedure di frontiera.

Or. en

Emendamento 165
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement), a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda. L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere. ";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement), a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda. L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere. ";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 167
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement)***, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda***. L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il	(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement). L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere. ";

richiedente non sia autorizzato a rimanere.
";

Or. en

Emendamento 168
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44 bis) ″Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement)***, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda***. L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere. ″	(44 bis) Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement). L'autorità accertante emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 169
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando ***all'autorità accertante*** risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement), a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda. L'autorità accertante ***emana una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato*** a rimanere***. ";***	(44 bis) "Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando ***al giudice*** risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (refoulement), a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda. L'autorità accertante ***può in questi casi chiedere al giudice di revocare il diritto del richiedente*** a rimanere**.**

Or. en

Motivazione

L'autorità accertante non può essere arbitro sia della decisione in materia di asilo che del diritto del richiedente a rimanere in attesa della decisione sull'asilo o del ricorso. La decisione di revocare il diritto a rimanere dovrebbe essere riservata al giudice.

Emendamento 170
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) "Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno ***sospendere automaticamente tutti gli effetti della*** decisione ***di rimpatrio finché*** il richiedente ***ha*** il diritto di rimanere ***o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro***. ***Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un***	(65) "Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno ***che i ricorsi avverso tale*** decisione ***abbiano un effetto sospensivo automatico e*** il richiedente ***abbia*** il diritto ***automatico*** di rimanere.

ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.

Or. en

Emendamento 171
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, ***è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo,*** le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.

Or. fr

Emendamento 172
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
65) ***"***Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale***, è opportuno sospendere automaticamente***	(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***e*** per migliorare l'efficacia delle procedure alla

tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna ***garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo***, ***le*** decisioni ***adottate con procedura di frontiera*** dovrebbero ***essere impugnabili in un solo grado di giudizio***.

frontiera esterna, ***tutti i ricorsi avverso tali*** decisioni dovrebbero ***avere un effetto sospensivo automatico***.

Or. en

Emendamento 173
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
65) ***"***Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro. ***Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.***	65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***e laddove sia stata emanata una decisione di rimpatrio nei confronti del richiedente***, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

La decisione di rimpatrio rimane separata dalla decisione di non concedere la protezione internazionale a un richiedente. L'organizzazione dei sistemi giudiziari nazionali non è competenza dell'UE e, in ogni caso, onde garantire l'indipendenza del potere giudiziario spetta agli organi giudiziari nazionali stabilire in che modo organizzare i tribunali.

Emendamento 174
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) "***Affinché*** il richiedente ***possa*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale***, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro***. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.	(65) "Il richiedente ***deve poter*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio.

Or. en

Emendamento 175
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati	***soppresso***

casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.";

Or. en

Emendamento 176
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.	(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata. ***Al fine di evitare possibili abusi di diritti e procedure, è opportuno concedere un termine massimo non superiore a due giorni per ricorrere avverso una decisione di rimpatrio dinanzi a un organo giurisdizionale.***

Or. fr

Emendamento 177
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che***, in linea di***	(66) È opportuno che il richiedente

principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. ***Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.";***	abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione.

Or. en

Emendamento 178
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che***, in linea di principio,*** il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. ***Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.";***	(66) È opportuno che il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione.

Or. en

Emendamento 179
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata."; 	(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti ***inammissibile, infondata o manifestamente*** infondata.

Or. en

Emendamento 180
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione ***soltanto*** nei ***limitati*** casi***, previsti dal presente regolamento***, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.	(66) È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione nei casi nei quali è probabile che domanda risulti infondata.

Emendamento 181
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 bis) "Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 bis) ***"***Nei casi in cui ***il richiedente non ha il*** diritto ***automatico*** di rimanere ai fini dell'impugnazione ***il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione***. ***In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione,*** è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.	(66 bis) Nei casi in cui ***venga chiesto a un giudice di revocare al richiedente*** il diritto di rimanere ai fini dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe sempre essere il giudice a stabilire se debba essere concesso il diritto a rimanere. Ciò vale anche per le domande reiterate.

Emendamento 183
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 bis) ***"Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate.*** Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.	(66 bis) Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione ***nella fase di secondo o ulteriore grado***, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.

Emendamento 184
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 bis) ″Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti ***di difesa*** mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.	(66 bis) Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 185
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 66 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 ter) Ai fini dell'***effettività dei rimpatri, il richiedente non*** dovrebbe ***avere*** diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale***, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere***. ***È inoltre opportuno che gli Stati membri non diano ai richiedenti la possibilità di ricorrere nuovamente avverso la decisione scaturita dall'impugnazione in primo grado della decisione adottata con procedura di frontiera.***	(66 ter) Ai fini dell'***efficacia delle procedure di asilo e di rimpatrio, un giudice*** dovrebbe ***poter revocare il*** diritto ***di un richiedente*** di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 186
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 66 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 ter) ***Ai fini dell'effettività dei rimpatri***, il richiedente ***non*** dovrebbe ***avere*** diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale***, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere***. ***È inoltre opportuno che gli Stati membri non diano ai richiedenti la possibilità di ricorrere***	(66 ter) ***Per garantire il diritto a un ricorso effettivo***, il richiedente dovrebbe ***ottenere il*** diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ***o sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo***.

nuovamente avverso la decisione scaturita dall'impugnazione in primo grado della decisione adottata con procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 187
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 66 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 ter) ***Ai fini dell'effettività dei rimpatri,*** il richiedente ***non*** dovrebbe ***avere*** diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta ***di rimanere***. ***È inoltre opportuno che gli Stati membri non diano ai richiedenti la possibilità di ricorrere nuovamente avverso la decisione scaturita dall'impugnazione in primo grado della decisione adottata con procedura di frontiera.***	(66 ter) ***Per garantire il diritto a un ricorso effettivo***, il richiedente dovrebbe ***conservare il*** diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice ***decida che il richiedente non ha il diritto di rimanere in questa fase***.

Or. en

Emendamento 188
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 66 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la	***soppresso***

collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è opportuno che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.

Or. en

Emendamento 189
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 66 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è opportuno che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 190
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 66 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è	(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è

opportuno che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.	opportuno che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice ***onde rispettare le scadenze previste dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 191
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 66 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e ***la collegata*** decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***è opportuno*** che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.	(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e ***l'eventuale*** decisione di rimpatrio ***correlata*** e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***dovrebbe essere prevista la possibilità*** che le due decisioni siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.

Or. en

Emendamento 192
Sira Rego

Proposta di regolamento
Considerando 66 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quinquies) Ai fini dell'equità e dell'obiettività nella gestione delle domande e dell'efficacia della procedura comune di protezione internazionale, è opportuno fissare termini applicabili alla	***soppresso***

procedura amministrativa.";

Or. en

Emendamento 193
Bettina Vollath, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Elena Yoncheva, Petar Vitanov, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Considerando 66 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 quinquies bis) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, all'arrivo irregolare alle frontiere esterne dell'UE, durante la sorveglianza di frontiera, gli accertamenti, la procedura di asilo o la procedura di rimpatrio, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardare l'indipendenza di tale meccanismo, in particolare coinvolgendo le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani, i difensori civici nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni non governative pertinenti nella gestione e nel funzionamento del meccanismo. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione alla sorveglianza di frontiera, agli accertamenti, alle procedure di asilo e di rimpatrio, nonché al rispetto delle norme che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del

meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere alla FRA di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza alla FRA per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente integri e lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e fatto salvo il monitoraggio dei diritti fondamentali effettuato dagli organismi di monitoraggio nazionali o internazionali esistenti. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante la sorveglianza di frontiera, gli accertamenti e le procedure di asilo e di rimpatrio, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo tempestivo, rapido e atto a condurre all'identificazione e all'imposizione di sanzioni in modo adeguato.

Or. en

Emendamento 194
Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Considerando 66 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(66 quinquies bis) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare regolarmente l'applicazione e l'attuazione corrette del presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe usare i propri poteri per avviare il monitoraggio da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del [regolamento EUAA].

Or. en

Emendamento 195
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 66 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 quinquies bis) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare regolarmente l'applicazione e l'attuazione corrette del presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe usare i propri poteri per avviare il monitoraggio da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del [regolamento EUAA].

Or. en